

di Varese dei fabbricati da demolirsi per l'esecuzione del piano regolatore, è stabilita nella misura fissa di lire 10 per ogni atto e per ogni trascrizione.

(È approvato).

ART. 11.

Il Governo del Re ha facoltà di approvare con Regio decreto, e previa l'osservanza della procedura stabilita dall'articolo 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, le parziali modificazioni del piano che nel corso della sua attuazione il Comune riconoscerà opportune.

(È approvato).

ART. 12.

Per l'attuazione del piano regolatore edilizio suddetto, è assegnato il termine di anni 18 dalla data di promulgazione della presente, salvo proroga nei casi e con le modalità previste dall'articolo 14 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Fermo il predetto termine di 18 anni e fermo il disposto dell'articolo 89 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, nella deliberazione podestarile che determina l'esecuzione delle singole parti del piano sarà indicato il termine, entro il quale dovranno essere completate le espropriazioni.

Prima della deliberazione podestarile di cui sopra sarà consentita ai proprietari degli stabili compresi nel piano regolatore l'esecuzione delle opere di coservazione e di manutenzione dei loro immobili.

Il comune potrà anche consentire opere che eccedano la conservazione e manutenzione a suo esclusivo giudizio. In tal caso delle opere eseguite sarà tenuto conto nel computo delle indennità di esproprio deducendone le quote di deprezzamento.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1853, che reca nuove norme sulla radiotelegrafia a bordo delle navi mercantili in applicazione della Convenzione di Londra 1929 sulla sicurezza della vita umana in mare.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1853, che reca nuove norme

sulla radiotelegrafia a bordo delle navi mercantili, in applicazione della Convenzione di Londra 1929 sulla sicurezza della vita umana in mare (V. Stampato n. 1611-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1853, che reca nuove norme sulla radiotelegrafia a bordo delle navi mercantili, in applicazione della Convenzione di Londra 1929 sulla sicurezza della vita umana in mare ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934.

Continuando nella discussione generale, è iscritto a parlare l'onorevole camerata Arcangeli. Ne ha facoltà.

ARCANGELI. Onorevoli camerati; l'importanza enorme che ha per il nostro paese l'agricoltura, la complessità, il numero dei problemi che essa suscita, la cura continua ed attenta che il Governo fascista le dedica, se avessero bisogno di una conferma la troverebbero in questa discussione, come dimostrano l'ampia e documentata relazione del Camerata Fornaciari ed il nome degli iscritti a parlare, ognuno dei quali, si può dire, rappresenta un determinato problema della nostra agricoltura: dal grano al bestiame, dai bozzoli al latte.

Io mi propongo di parlarvi di un tema, che assomma un po' tutti gli altri ed a tutti ha riferimento: quello dell'indebitamento degli agricoltori e del credito agrario, visti, per dovere d'ufficio, da un osservatorio di notevole importanza, quale è la confederazione degli agricoltori, alla quale ogni giorno giun-